

*ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA FORESTALE
SALERNO*

**STATUTO
E
REGOLAMENTO**

ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA FORESTALE

S A L E R N O

STATUTO-REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO I° - Costituzione-Sede-Scopi-Durata

Art.1 - E' costituita in Salerno l'Associazione Ornitologica Forestale (A.O.F.) fra gli amatori ed allevatori di canarini ed altri uccelli da gabbia e da voliera e dell'avifauna in genere. L'A.O.F. è affiliata alla Federazione Ornicoltori Italiani - ONLUS (F.O.I. - ONLUS), riconosciuta con D.P.R. 15/12/1949 n. 1166, Associazione di protezione ambientale, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 8 luglio 1986 n. 349 e successive in materia, giusto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio 2 marzo 2004 n. 298.

Art. 2 - L'Associazione Ornitologica Forestale ha sede presso il domicilio eletto dal Presidente, in Montecorvino Rovella, via Bernini n. 14, presso Salerno Giuseppe.

Art. 3 - L'Associazione Ornitologica Forestale (A.O.F.) non ha alcuno scopo commerciale o di lucro, non persegue fini speculativi, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale (comma 1 lettera b art. 10 D. L.vo 4.12.1977 n. 460). E' istituita per la conservazione, la tutela, lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio ornitologico, nel vasto quadro della protezione della fauna e della natura; per il conseguimento di tali fini, si prefigge di propagandare l'amore e la conoscenza degli uccelli e del loro habitat e, per il tramite degli Allevatori suoi iscritti, di diffondere i sistemi del loro corretto allevamento - sia a scopo ornamentale che espositivo - riproducendo anche soggetti altrimenti in via di estinzione. Si interessa quindi, della protezione degli uccelli e del loro habitat e dei connessi problemi ecologici ed ambientali.

Svolge quindi, giusto l'art. 10 comma 1 lettera a), numero 8) del D. Lgs. N. 460/1997, la propria attività nel settore di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione

dell'esercizio abituale dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D. Lgs. N. 22/1997; essendole vietato lo svolgimento di attività diverse dalla precedente, fatta eccezione per quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 4)- L'Associazione collabora con gli Enti Locali per la tutela e la salvaguardia del patrimonio ornitologico nazionale, mediante (a mero titolo esemplificativo) la creazione e la gestione di oasi e parchi, la raccolta e il ricovero di animali feriti o in difficoltà, la divulgazione nelle scuole, l'organizzazione di convegni e congressi; svolge attività di ricerca scientifica e azioni protezionistiche dirette, organizzando campi di lavoro e sorveglianza nonché centri di recupero, riproduzione e reintroduzione delle specie maggiormente minacciate di estinzione; contribuisce alla tutela del patrimonio faunistico dello Stato e dell'habitat naturale mediante proprie Guardie particolari giurate volontarie, nominate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, per la salvaguardia degli ambienti naturali, per la vigilanza venatoria e per la protezione degli animali; interviene direttamente alla difesa della natura attraverso il Servizio Nazionale di Vigilanza Ambientale-Ittico-Venatoria, con Guardie Giurate Volontarie addette, a norma dell'art. 27 della legge n. 157 dell'11/2/1992 e delle altre leggi nazionali e regionali vigenti in materia, alla tutela e salvaguardia degli ambienti naturali, del patrimonio faunistico ed alla protezione degli animali.

Art. 5)- Allo scopo di cui sopra l'Associazione aderisce alla Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS (F.O.I. - ONLUS), Ente riconosciuto dallo Stato con D.P.R. 15/12/1949 n. 1166, Associazione di protezione ambientale, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 8 luglio 1986 n. 349 e successive in materia, giusta il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 marzo 2004 n. 298.

Art 6 - La durata dell'Associazione é illimitata. Nel caso di

scioglimento dell'Associazione il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 19 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.7 - E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il capitale sociale é costituito dalle quote annuali di iscrizione dei soci e da eventuali contributi di Enti e privati. Inoltre é imposta la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto al voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell'A.O.F.

Art. 8 - L'Associazione ha l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

Art.9 - L'Associazione garantisce la eleggibilità libera degli Organi Amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice Civile, la sovranità dell'Assemblea dei Soci, associati o partecipanti ed i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti; garantisce, inoltre, l'intrasmissibilità della quota e contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e di rivalutabilità della stessa.

TITOLO II - Composizione - Applicazione - Tesseramenti

Art.10 - L'Associazione è costituita da Soci ordinari e Soci onorari. I Soci ordinari devono essere muniti di tessera federale. La iscrizione dei soci onorari viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed essi non hanno diritto al voto.

Art.11 - Per ottenere l'iscrizione all'Associazione, il richiedente dovrà farne richiesta attraverso un modello di iscrizione da ritirare presso l'Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo accogliere o meno la richiesta di iscrizione.

Art.12 - I diritti ed i doveri dei Soci o tesserati sono disciplinati dal presente Statuto e dal Regolamento che regolano tutta l'attività che si svolge in campo ornitologico.

TITOLO III- Organi dell'Associazione.

Art.13- Gli Organi dell'Associazione Ornitologica Forestale sono:
a)l'Assemblea dei Soci,b) il Presidente,c) il Consiglio Direttivo dell'Associazione,d)il Collegio dei Revisori dei Conti, e)il Collegio dei Probiviri.

Art.14- L'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci è convocata almeno una volta l'anno. L'Assemblea ha il compito di indicare l'orientamento e gli indirizzi dell'attività associativa. Le sue decisioni, adottate a maggioranza assoluta di voti, vincolano gli altri Organi dell'Associazione. Spetta all'Assemblea l'elezione del Presidente,del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti. L'Assemblea, per poter essere valida, dovrà far registrare la presenza della maggioranza assoluta in prima convocazione, e di 1/3 in seconda convocazione. L'Assemblea non raggiungendo in seconda convocazione, la percentuale avanti fissata, é ritenuta non valida e verrà riconvocata entro e non oltre 30 giorni.

Art.15- L'Assemblea Generale Straordinaria è convocata con deliberazione del Consiglio Direttivo, per l'esame di modifiche allo Statuto e per gravi circostanze o su richiesta di 1/3 dei

Soci tesserati per le medesime ragioni.

Art 16 - In caso di assoluta necessità l'Assemblea Generale può nominare un Commissario con il compito di amministrare l'Associazione per il tempo strettamente necessario alle elezioni del nuovo Presidente e della lista da lui presentata.

Art. 17- Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile anche più volte consecutive o non. La decadenza del Presidente, per qualsiasi causa, comporta la decadenza di tutto il Consiglio Direttivo in carica. Il Presidente può revocare al massimo tre Consiglieri durante il triennio di durata della carica. In tal caso sottoporrà la questione alla prima riunione del Consiglio Direttivo. I Consiglieri proposti dal Presidente dovranno essere scelti fra i soci iscritti all'Associazione. Se viene a mancare il Presidente, il Vice Presidente e/o il Consigliere più anziano convocano d'urgenza l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18- Il Consiglio Direttivo dell'Associazione é composto dal Presidente e da sei Consiglieri membri, scelti dal Presidente in lista chiusa, fra i quali il Presidente nomina il Vicepresidente, il Segretario ed il Consigliere con le mansioni di cassiere.

Il Presidente, con la lista chiusa da lui presentata, viene nominato dall'Assemblea Generale a votazione segreta. Hanno diritto al voto soltanto i Soci iscritti e tesserati dell'Associazione che abbiano compiuto il 18° anno di età e siano in regola con il versamento della quota sociale; i Consiglieri possono far parte più volte di una medesima lista o di altra lista, anche in modo continuativo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione. In caso di dimissioni del Presidente questi non potrà più essere rieletto per il triennio in corso e quindi l'Assemblea dei Soci provvederà ad eleggere altro Presidente, con la relativa lista chiusa che lo stesso presenterà.

Art.19- Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del

Presidente oppure su richiesta di almeno tre Consiglieri. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, esclusi quelli che per legge o per statuto spettano all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di dichiarare decaduto il Consigliere che non interviene a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo; lo stesso viene sostituito dal Presidente con la scelta di altro socio fra gli iscritti. Lo stesso vale per eventuali dimissioni da uno a tre componenti del Consiglio. Quando tutto il Consiglio Direttivo è dimissionario, questi rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti con il compito di indire nuove elezioni entro 30 giorni dalla data delle dimissioni.

Art.20- Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri che vanno eletti per alzata di mano, su proposta dei soci stessi, dall'Assemblea Generale dei Soci. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Collegio nella prima riunione elegge il Presidente. I Revisori dei Conti vanno eletti fra i Soci iscritti e tesserati dell'Associazione: la carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica nell'ambito dell'Associazione.

Art.21 - Il Collegio dei Proibiviri, cui è demandata la funzione di pronunziarsi sulle controversie sorte fra l'Associazione e la F.O.I. o fra l'Associazione ed altre Associazioni affiliate alla FOI, è composta da tre membri scelti preferibilmente nel campo forense. I Proibiviri non devono far parte di Associazioni Ornitologiche federate ed essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti: l'elezione avviene per acclamazione da parte dell'Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 22 - Il Presidente partecipa alle riunioni federali nelle quali è richiesta la sua presenza quale rappresentante dell'Associazione da lui rappresentata. In caso di indisponibilità

di questi invia un Consigliere od altro socio dell'Associazione nell'occasione delegato.

TITOLO IV -Patrimonio e Bilancio

Art. 23 - Il patrimonio dell'Associazione é costituito dai beni mobili ed immobili di sua proprietà e per i quali dovrà essere impiantato un registro inventario, nonché da eventuali fondi liquidi per i quali dovrà impiantarsi il Registro Cassa di Entrate e Uscite.

Art.24 - Le entrate sono costituite: dalle quote di iscrizione dei Soci tesserati, da eventuali contributi concessi dalla FOI, dallo Stato, dalla Regione, da Enti Pubblici e privati, da eventuali lascitie donazioni e dagli avanzi di gestione.

Art. 25 - L'esercizio finanziario dell'Associazione non deve coincidere necessariamente con l'anno solare. La contabilità potrà essere chiusa annualmente e possibilmente prima che si accettino le iscrizioni per il nuovo anno a venire.

TITOLO V -Disposizioni finali.


Art. 26 - Nessuna carica sociale, per elezione e per nomina, può essere affidata a chi non è Socio dell'_Associazione da almeno un anno.

Art.27 - Tutte le cariche nell'ambito dell' Associazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento del mandato, consistenti nelle spese di viaggio, pernottamento e vitto, per il tempo strettamente necessario e mediante l'esibizione di documenti giustificativi probatori.

Art. 28 - Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni e norme di legge in vigore sulle persone giuridiche.


IL SEGRETARIO DELL'A.O.F.

Gerardo POPPITI



IL PRESIDENTE DELL'A.O.F.

dott. Giuseppe SALERNO



REGOLAMENTO ORGANICO

TITOLO I - Compiti

Art. 1 - L'Associazione Ornitologica Forestale ha per scopi statutari quelli indicati negli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello Statuto e si prefigge la propaganda, la conservazione, la tutela e lo sviluppo dell'ornitologia e persegue i seguenti fini: sostiene le iniziative di divulgazione tecnica per la formazione dei propri tesserati, promuove la tutela della specie ed il miglioramento delle razze e delle varietà, coopera con altri Enti per la conservazione degli uccelli stanziali specialmente con quelli in estinzione, di quelli utili all'agricoltura e collabora con tutte le iniziative intese a difendere la fauna e l'ambiente, promuove, sotto la propria egida e quella della FOI-ONLUS la organizzazione di mostre ornitologiche, interviene presso le Autorità provinciali e regionali onde ottenere facilitazioni per lo svolgimento di mostre e manifestazioni in genere.

TITOLO II - Iscrizione e Tesseramento

Art.2 - Coloro i quali intendono iscriversi all'Associazione devono sottoscrivere il modulo, da ritirare presso la Segreteria e dovranno chiaramente indicare, nelle apposite voci: cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo completo, razza di uccelli che alleva o che intende allevare. Dovranno, inoltre, dichiarare espressamente di osservare, senza condizioni, lo Statuto, il Regolamento e tutte le disposizioni sociali e federali.

Art.3 - L'istanza sarà esaminata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione il quale comunicherà tempestivamente agli interessati l'accettazione o meno della richiesta di iscrizione. Il Consiglio Direttivo, entro dieci giorni, inoltrerà l'istanza al Consiglio Federale della F.O.I.- ONLUS per la ratifica; l'iscrizione si intende valida soltanto dopo la comunicazione da parte del Consiglio Federale della F.O.I. - ONLUS unitamente al

numero assegnato del Registro Nazionale Allevatori (R.N.A.).

Art.4 - L'istanza accettata e ratificata dalla F.O.I. - ONLUS obbliga il Consiglio Direttivo dell'Associazione ad iscrivere il Socio nel proprio Registro solo quando verrà perfezionata dalla F.O.I. ONLUS la posizione del nuovo socio, anche con il solo numero di iscrizione nel R.N.A.; questi avrà diritto a votare per le elezioni delle cariche sociali; comunque, prima della ratifica federale, ha diritto a partecipare all'Assemblea con facoltà di parola e non di voto.

TITOLO III - Diritti e Doveri del Tesserato

Art.5 - Il Socio tesserato ha l'obbligo di: **a)** osservare lo Statuto, il Regolamento e le disposizioni sociali e federali; **b)** versare la quota di iscrizione stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo nonché la quota sociale e l'importo per l'acquisto degli anellini richiesti; **c)** anellare i soggetti allevati, ai fini espositivi, con anelli di cui alla precedente lettera b). Gli anellini saranno forniti a cura della F.O.I. ONLUS nella misura prescritta per le diverse razze e varietà. Le richieste di anellini saranno inoltrate seguendo le disposizioni impartite dalla F.O.I. - ONLUS e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'A.O.F.

TITOLO IV - Disposizioni disciplinari - Competenze e procedure

Art. 6 - Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte ai Soci tesserati sono: la censura, la sospensione e la espulsione.

La censura è un lieve biasimo: è il provvedimento adottato nei confronti del socio che si rende autore di mancanze che arrecano lieve nocumento all'Associazione ed ai Soci, sia direttamente che indirettamente.

La sospensione, che si estende da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi, è il provvedimento adottato nei confronti del socio che viola norme statutarie, regolamenti e deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché nei confronti di chi, con il proprio

comportamento, fomenta disordini o dissidi; la sospensione ha l'effetto di privare il socio, temporaneamente, dei diritti derivanti dall'Associazione; perdono il diritto di partecipazione a manifestazioni e mostre ornitologiche ufficiali organizzate dall'Associazione, per tutto il periodo della sospensione. Il provvedimento di sospensione, inoltre, comporta la decadenza dalle cariche sociali eventualmente ricoperte e la inibizione a ricoprire tali cariche per tutto il periodo della sospensione.

L'espulsione é il provvedimento adottato nei confronti del Socio che oltre a commettere le violazioni avanti citate, procura gravi danni all'Associazione denigrando l'operato degli Organi Statutari, procurando gravi interruzioni nei lavori tecnico-amministrativi dell'Associazione ed arrecando gravi danni morali all'Associazione. L'espulsione ha l'effetto di privare definitivamente il Socio dei diritti derivanti dall'Associazione.

Art.7 - I provvedimenti disciplinari adottati dall'Associazione nei confronti di un proprio Socio vanno notificati al Consiglio Direttivo Federale della F.O.I.-ONLUS.

Art. 8 - La competenza ad infliggere una delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 6 é esclusivamente del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, venuto a conoscenza di una mancanza commessa da un Socio tesserato, muove, per iscritto, le relative contestazioni al socio il quale ha 15 giorni a disposizione per rispondere, sempre per iscritto, agli addebiti. La sanzione disciplinare adottata viene notificata per iscritto al Socio entro 20 giorni dalla sua adozione e del provvedimento si da notifica al Consiglio Federale della F.O.I.-ONLUS. Avverso il provvedimento adottato é ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

TITOLO V - Della Assemblea

Art.9- L'Assemblea Generale dei Soci é presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina il Segretario

dell'Assemblea. La convocazione verrà effettuata con comunicazione scritta, almeno 10 giorni prima della data fissata e deve essere accompagnata dal relativo ordine del giorno; la comunicazione scritta può essere recapitata anche a mano o con qualsiasi altro mezzo informatico (e-mail, fax ecc.). Se l'ordine del giorno contiene l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, la comunicazione di convocazione deve essere corredata da una copia degli stessi, unitamente alla relazione dei Revisori dei conti. Sono ammesse le deleghe ed ogni socio potrà essere munito di una sola delega di altro socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea.

Art.10 - L'Assemblea straordinaria può anche essere convocata su richiesta di 1/3 dei soci, per gravi e comprovati motivi: il Consiglio Direttivo ratifica la richiesta e convoca entro 10 giorni l'Assemblea.

Art. 11 - Tanto l'Assemblea ordinaria che la straordinaria sono valide in prima convocazione con la presenza diretta della maggioranza assoluta; in 'seconda convocazione, che potrà aver luogo un'ora dopo quella fissata per la prima, le Assemblee si intendono validamente costituite con la presenza diretta di 1/3 dei soci iscritti e tesserati.

Dei lavori dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale che, letto ed approvato, sarà firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea medesima. Il verbale deve essere redatto su apposito registro tenuto nelle forme di legge.

TITOLO VI - Del Consiglio Direttivo e della Segreteria

Art.12 - L'elezione del Presidente, con la lista chiusa da lui presentata, viene fatta dall'Assemblea Generale Ordinaria e la relativa votazione va effettuata a scrutinio segreto: sarà proclamato eletto il socio candidato a presidente, con la relativa lista, che nella votazione avrà ottenuto il maggior numero dei suffragi; votando il Presidente, si intende votata in blocco

l'intera sua lista; a parità di voti fra più soci candidati a presidente, sarà effettuata un'ulteriore votazione fra i candidati a presidente che hanno ottenuto la parità e, in caso di ulteriore pareggio, sarà effettuato il sorteggio fra i candidati a Presidente che hanno ottenuto un uguale numero di voti. Nella votazione potrà essere espresso un solo voto di preferenza, nel senso che potrà essere votato un solo candidato a presidente, con la relativa lista. Tutti i documenti relativi alla votazione per la elezione alle cariche sociali devono essere tenuti a disposizione dei soci per 30 giorni dopo quelle delle elezioni e pertanto ogni reclamo deve essere inoltrato entro tale termine; solo dopo i 30 giorni, tali documenti potranno essere distrutti.

Art.13 - Gli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione possono essere comunicati a mezzo telefono, almeno due giorni prima; dovranno essere precisati gli argomenti posti all'ordine del giorno e le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se é presente la maggioranza dei suoi componenti. In ogni caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente. Dei lavori del Consiglio Direttivo, va redatto apposito verbale che, letto ed approvato, sarà firmato da tutti i convenuti alla seduta. Il verbale dovrà essere redatto su apposito registro ed una copia di esso affisso all'albo dell'Associazione.

Art. 14 - Spetta al Consiglio Direttivo dell'Associazione: **a)** deliberare la convocazione delle Assemblee Ordinarie e straordinarie, **b)** Deliberare la misura e le modalità delle quote sociali, **c)** Redigere il Bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al voto dell'Assemblea Generale, nonché approvare tutte le iniziative che comportano l'assunzione di spese occorrenti al funzionamento dell'Associazione, **d)** Deliberare l'accettazione delle domande di iscrizione all'Associazione e le richieste di iscrizione al Registro Nazionale Allevatori (R.N.A.), **e)** Decretare le sanzioni disciplinari, **f)** Organizzare le Mostre Ornitologiche, **g)** Trasmettere alle altre Associazioni Ornitologiche le segnalazioni delle irregolarità commesse dai loro soci sollecitandole ad applicare i provvedimenti disciplinari,

h) Promuovere l'intervento dei Soci alle Mostre Nazionali, facendo curare, eventualmente, l'invio degli uccelli da accompagnatori ufficiali, sempreché il numero dei Soci partecipanti all'esposizione sia tale da giustificare le spese, i) Promuovere gli scambi scientifico-culturali con le altre Associazioni federate, l) Partecipare a Congressi Ornitologici.

Art.15- Il lavoro amministrativo in generale dell'Associazione é svolto dalla Segreteria; é compito del Segretario: a)- Curare la compilazione del libro protocollo, del libro degli inventari dei quali dovrà essere tenuto un costante aggiornamento, b)- Tenere aggiornato lo schedario dei Soci tesserati, c)- Tenere i contatti con la F.O.I. ONLUS, d)- Predisporre lo schema di Bilancio preventivo e consuntivo al Consiglio Direttivo dell'Associazione, e)- Redigere i verbali di riunione del Consiglio Direttivo su apposito registro e curare la corrispondenza ordinaria.

Art.16- Al Consigliere con le mansioni di cassiere fa obbligo di tenere il libro della contabilità; dovrà custodire e gestire i fondi dell'Associazione secondo le disposizioni del Presidente, del Segretario e del Consiglio Direttivo.

TITOLO VII - Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri

Art.17- Il Collegio dei Revisori dei Conti é composto da tre membri che vengono eletti dall'Assemblea Generale dei Soci con le modalità avanti citate. E' compito dei Revisori dei Conti:

a)- Esaminare le risultanze del Bilancio Consuntivo annuale della Associazione;

b)- Verificare che ogni uscita, salvo quella di ordinaria amministrazione, sia autorizzata con formale deliberazione del Consiglio Direttivo e sia documentata con regolari pezze di appoggio o giustificative;

c)- Presentare alla fine dei lavori una relazione all'Assemblea Generale Ordinaria.

I Revisori dei Conti dovranno intervenire, salvo impedimento, alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

L'Opera dei Revisori dei Conti é gratuita.

Art.18- Al Collegio dei Proviviri, che vengono eletti per acclamazione dell'Assemblea Generale Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo dell'Associazione, scelti preferibilmente nel campo forense,viene demandata la soluzione:

a)-Delle controversie sorte fra l'Associazione ed i Soci tesserati;

b)-Delle controversie sorte fra gli Organi dell'Associazione;

c)-Delle particolari situazioni di carattere morale, disciplinare o giuridico comunque interessanti l'Associazione ed i tesserati.

I Proviviri decidono in qualità di arbitri compositori amichevoli ed il loro giudizio é inappellabile.

L'opera dei Proviviri é gratuita.

Art. 19 - Per quanto riguarda il rapporto tra l'Associazione e la Federazione(F.O.I. ONLUS) restano fermi tutti i punti dello Statuto Federale.

Art. 20 - Il presente statuto-Regolamento é composto da numero quattordici facciate.


IL SEGRETARIO DELL'A.O.F.

Gerado POPPITI



IL PRESIDENTE DELL'A.O.F.

dott. Giuseppe SALERNO



DICHIARAZIONE

Il Presidente dichiara sotto la propria responsabilità che l'Associazione Ornitologica Forestale non persegue fini di lucro, ma che é stata costituita esclusivamente per la conservazione, lo sviluppo, la protezione ed il miglioramento del patrimonio ornitologico nazionale nel contesto della difesa della natura e dell'ambiente.

E come tale chiede i benefici e le agevolazioni ai sensi del Decreto Legislativo n. 460 del 04.12.1997.